
STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "TREVISO CIVICA"

CAPITOLO I – Denominazione, sede, scopi, attività

Articolo 1 - Denominazione dell'Associazione

E' costituita l'associazione civica denominata "TREVISO CIVICA" con sede legale in Treviso.

Articolo 2 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione, a carattere volontario, non ha finalità di lucro.

Sulla base di valori quali la solidarietà, la giustizia, il rispetto reciproco, la tutela dell'ambiente, la crescita sociale e culturale di tutti i membri della comunità cittadina, la legalità, lo sviluppo economico compatibile con la natura, la fiducia vigile verso le istituzioni democratiche, la partecipazione, la trasparenza dell'attività amministrativa, la competenza, l'onestà e l'integrità di chi ricopre incarichi pubblici, si prefigge i seguenti scopi:

- a) promuovere la cultura civica, attraverso la conoscenza, l'approfondimento e la discussione dei temi politico-amministrativi primari per la qualità della vita di Treviso;
- b) incrementare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche e degli organismi rappresentativi;
- c) costituire un elemento di raccordo tra i cittadini, le istituzioni e la pubblica amministrazione;
- d) promuovere lo studio, la predisposizione di programmi e progetti e la loro realizzazione finalizzati a collocare la città di Treviso quale città aperta, civile, moderna in relazione con le città europee ed internazionali più avanzate e vivibili;
- e) evidenziare alla pubblica attenzione reali e potenziali disfunzioni amministrative che impattano sull'interesse dei cittadini e proporre interventi correttivi.

Articolo 3 - Attività dell'Associazione

Per conseguire gli scopi di cui all'art. 2, l'Associazione realizza iniziative quali: programmi di studio e di ricerca, progettazione, corsi di formazione, convegni, dibattiti; attività editoriali, di comunicazione sociale ed educative, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Istituti scolastici e altre Organizzazioni. Inoltre, l'Associazione raccoglie le segnalazioni e le esigenze dei cittadini, tramite tutti i mezzi di comunicazione e consultazione disponibili, per renderle note alla pubblica amministrazione, e diffonde ai cittadini informazioni tempestive su iniziative di enti ed istituzioni.

L'Associazione può sostenere - non economicamente - persone impegnate nell'Amministrazione Comunale o in altri Enti ed Istituzioni che si riconoscano nei valori e nelle finalità di cui all'art. 2.

In occasione di turni elettorali, l'associazione può sostenere - anche economicamente - candidati e liste di candidati che si riconoscano nei valori e nelle finalità di cui all'art. 2.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà possedere e/o gestire/finanziare attività e strutture di solidarietà e formazione civile, concludere contratti e accordi con altre associazioni e terzi in genere.

L'Associazione può promuovere o aderire ad Organizzazioni a dimensione provinciale o regionale i cui valori e scopi siano compatibili con quelli di Treviso Civica.

L'Associazione può reperire o erogare fondi per progetti connessi alle finalità istituzionali sopra indicate.

L'Associazione esplica la sua attività basandosi sull'apporto volontario dei soci, ma può anche avvalersi della collaborazione di persone, socie o meno, anche erogando loro corrispettivi per il raggiungimento delle finalità sociali e per la realizzazione delle attività.

CAPITOLO II – Iscrizione, requisiti, diritti, decadenza

Articolo 4 - Iscrizione all'Associazione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di soci, oltre ai fondatori, le persone fisiche maggiorenni che si riconoscono nei valori e nelle finalità di cui all'art. 2.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare formale domanda dichiarando di accettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

L'accettazione delle domande di ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili nelle cariche sociali; la loro appartenenza all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto, senza diritto al rimborso delle quote sociali già pagate;
- b) per decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità della quota;
- c) per esclusione.

L'esclusione del socio è deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo per incompatibilità delle sue attività e dei suoi comportamenti con l'appartenenza all'Associazione. Contro l'esclusione è ammesso ricorso al giudice ordinario.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e comunque non rivalutabili né ripetibili in nessun caso.

CAPITOLO III – Organi e strutture

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Revisore dei Conti

Tutte le cariche associative sono assunte e assolte a titolo gratuito, tranne il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate per l'esecuzione delle mansioni attinenti lo svolgimento dell'incarico.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Articolo 7 - Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea dell'Associazione, massimo organo deliberativo, è costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale e viene convocata dal Presidente ordinariamente almeno una volta all'anno.

Spetta all'Assemblea eleggere gli organi direttivi e deliberare sulle seguenti materie:

- indirizzi generali e linee programmatiche dell'Associazione;
- rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente;
- quota associativa annuale;
- regolamento interno.

In sede straordinaria, l'Assemblea delibera su:

- modifiche da apportare allo Statuto;
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Gli incarichi negli organi dell'Associazione di cui al precedente art. 6 sono incompatibili con analoghi incarichi in altre Associazioni i cui scopi siano concorrenti o contrastanti con quelli dell'Associazione Treviso Civica.

Ciascun partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto; ciascun socio può rappresentare per delega fino a due altri soci.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, spedito a tutti i soci almeno 14 giorni prima della riunione, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, contenente luogo, data e ora dell'incontro e gli argomenti da discutere. Nell'avviso scritto si può prevedere che la partecipazione dei soci all'Assemblea possa avvenire anche mediante collegamenti a distanza che garantiscano l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto. Il voto in ogni caso potrà essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno se ordinaria e almeno 14 giorni dopo se straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con un terzo più uno dei soci, presenti o rappresentati per delega, e con decisione deliberata a maggioranza; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Segretario; quando necessario, vengono nominati anche due scrutatori.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Segretario, il Coordinatore e il Tesoriere. Sono eleggibili solo i Soci in regola con l'iscrizione ed il versamento della quota.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione procedendo alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti e, in mancanza di questi, per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea elettiva.

In caso di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive, si provvede alla sostituzione del consigliere con le stesse modalità del comma precedente.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se è presente la maggioranza dei membri in carica.

Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i referenti dei gruppi di lavoro dei soci. Possono altresì partecipare i soci che ne facciano richiesta e altri esperti convocati per contribuire alla trattazione di specifici argomenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in videoconferenza, con mezzi di comunicazione a distanza, permettendo l'identificazione delle persone partecipanti.

Le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 9 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, attua le decisioni dell'assemblea dei soci, studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e adotta tutti i provvedimenti conseguenti.

Predisporre il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione e assume tutte le decisioni non espressamente riservate all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, può redigere l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere è delegato dal Presidente per la gestione di cassa e tiene la contabilità con la facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive.

Articolo 10 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, coordina l'attività del Consiglio e presiede l'Assemblea; cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. Il Presidente può delegare al Segretario e al Coordinatore funzioni di propria competenza.

Articolo 11 - Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali durano un triennio. Le stesse persone possono essere rielette una sola volta alla stessa carica sociale.

Le decisioni degli organi dell'Associazione, salvo quelle relative alle modifiche dello Statuto, all'elezione dei componenti del Consiglio e del Presidente, sono adottate con voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 12 - Commissioni ed esperti

Allo scopo di attuare le finalità di cui all'art. 2, il Consiglio potrà istituire commissioni di studio o di lavoro formate da esperti scelti anche tra i non soci.

Articolo 13 – Revisore dei conti

L'Assemblea elegge tra i soci un Revisore dei conti effettivo ed un supplente. Non possono essere eletti revisori i membri del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei conti controlla la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redige la relazione riguardante il bilancio annuale ed accerta la consistenza di cassa.

CAPITOLO IV – Finanziamento e Gestione Amministrativa

Articolo 14 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- da contributi, finanziamenti e donazioni di Enti o privati.

Articolo 16 – Esercizio sociale

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario e lo presenta all'Assemblea dei soci.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Articolo 17 – Distribuzione di utili

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse. Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che non sia imposta per legge.

CAPITOLO V – Durata - scioglimento

Articolo 18 – Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 19 – Scioglimento

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio deve essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità

Articolo 20 – Registro dei non soci

Il Consiglio Direttivo con specifico atto delibererà la costituzione di un registro, tenuto dal Segretario, nel quale saranno iscritte le persone che, pur non aderendo in qualità di socio, desiderano essere informate sull'attività dell'Associazione e contribuirvi sia partecipando ai lavori dei gruppi/commissioni che con apporti finanziari.